

POLITICHE LEGISLATIVE WELFARE

N. Prot. 01072
Roma, 8 aprile 2009
Com. n. 55

OGGETTO: **Indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**

Com'è noto, la legge n. 2/2009 ha disposto la riapertura dei termini per la concessione dell'indennizzo a favore delle aziende commerciali che cessino l'attività nel periodo dal **01.01.2009 al 31.12.2011**.

Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, è stata prevista la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva aggiuntiva (0,09 per cento) dovuta dagli iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.

Ciò premesso, torniamo sull'argomento per ricordare i principali aspetti del provvedimento, tenendo conto delle istruzioni operative emanate dall'INPS.

DESTINATARI:

- soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche;
- agenti e rappresentanti di commercio, nonché gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

CONDIZIONI

L'indennizzo spetta ai soggetti che cessano l'attività nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 ed il 31.12.2011 e che nello stesso periodo siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- almeno 57 anni di età per le donne ed almeno 62 anni di età per gli uomini;
- almeno 5 anni di contributi nella gestione commercianti;
- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione amministrativa;
- cancellazione del titolare dal registro delle imprese;
- cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio(REC) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- cancellazione per agenti e rappresentanti di commercio dal ruolo presso la CCIAA della provincia di residenza.

TERMINI

Le nuove domande di indennizzo potranno essere presentate **entro il 31 gennaio 2012**.

L'INPS precisa che l'indennizzo non spetta ai soggetti che abbiano cessato l'attività entro il mese di dicembre 2008 e maturino gli altri requisiti negli anni 2009, 2010 e 2011.

DURATA TRATTAMENTO

L'indennizzo, d'importo pari al trattamento minimo (euro 458,20 mensili), viene erogato dal momento della domanda fino a quello di percezione della pensione di vecchiaia.

In concreto, viene precisato che, alla luce della nuova normativa, l'indennizzo viene concesso fino all'apertura della prima finestra utile per la pensione di vecchiaia.

L'ampliamento del periodo di durata del trattamento trova applicazione sia per i nuovi indennizzi erogati ai sensi della citata legge n. 2/2009 sia per quelli precedenti ancora in essere alla data del 31 gennaio 2009.

Per agevolare la comprensione dei principali aspetti normativi ed operativi della nuova disciplina trasmettiamo una scheda riepilogativa aggiornata.

IL RESPONSABILE
Dott. Alessandro Vecchietti

All.1

Rif.: Circolare INPS n. 50 del 3 aprile 2009

INTERVENTI PER LE AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI	
<i>Riferimento normativo</i>	Decreto legislativo 28.3.1996, n.207 Legge 31.12.2004, n.311, art.1, comma 272 Legge 28.12.2001, n. 448, art. 72 (Finanziaria 2002) Decreto legislativo 28.3.96, n. 207 Legge 27 dicembre 1997, n.449, art.59, comma 58(collegato Finanziaria 1998) Legge 28.1.2009, n.2 art.19 ter
<i>Validità della disciplina</i>	1.1.2009 - 31.12.2011 (Termine ultimo per presentare la domanda: 31.1.2012)
<i>Beneficiari</i>	Titolari e coadiutori dei seguenti settori di attività: - commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante; - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abbinata alla vendita al dettaglio - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - agenti e rappresentanti di commercio
<i>Requisiti e condizioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Et� di almeno 57 anni per le donne e di almeno 62 anni per gli uomini. - Almeno 5 anni di contributi nella gestione commercianti. - Cessazione definitiva dell'attivit� commerciale. - Riconsegna autorizzazione amministrativa. - Comunicazione al Comune di cessazione dell'attivit� (per gli esercizi di vicinato) - Cancellazione del titolare dal registro delle imprese. <ul style="list-style-type: none"> - Cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio (R.E.C.), per l'attivit� di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. - Cancellazione per agenti e rappresentanti di commercio dal ruolo presso CCIAA della provincia di residenza.
<i>Misura e durata del beneficio</i>	L'importo dell'indennizzo � pari al trattamento minimo di pensione. Per il 2009, tale importo � fissato a � 458,20. L'indennizzo viene riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia vale a dire fino alla data di apertura della prima finestra utile per ottenere la prestazione.

<i>Incompatibilità</i>	L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente od autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni.
<i>Requisito contributivo per la pensione</i>	Il periodo di indennizzo sarà considerato utile per il raggiungimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione
<i>Onere contributivo</i>	Fino al 31.12.2013, versamento di un contributo aggiuntivo dello 0,09% a carico degli iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti presso l'INPS.
<i>Domanda</i>	La domanda per l'indennizzo deve essere presentata all'INPS, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Istituto. L'istruttoria e la decisione è demandata alla sede locale dell'INPS. I provvedimenti negativi e gli eventuali ricorsi vengono sottoposti all'esame del Comitato della Gestione pensionistica dei commercianti presso l'INPS.